



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL. (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cngeologi.it

ORDINE DEI GEOLOGI  
Puglia

21 DIC. 2012

Prot. N. 2206

Spett.le  
Ordine dei Geologi della  
Regione Friuli Venezia Giulia  
Via San Lazzaro 8

34122 TRIESTE

alla c.a. del Presidente

Roma, 9 novembre 2012  
Rif. P/CR.TS/2386


**OGGETTO: Quesito e considerazioni tecniche in merito alla competenza del geologo nel dimensionamento e progettazione di opere in terra rinforzata.**

Egregio Presidente,

in riferimento al documento inviatoci (Vs. prot. L/187/12) il C.N.G. esprime la sostanziale condivisione della tesi sostenuta.

Sulla base di quanto esposto e facendo riferimento in particolare all'art. 41 del D.P.R. 328/2001 (ove viene indicato "*Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le **attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali: a) omissis; b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; ... omissis ...***"), si ritiene che la progettazione (D.L. e collaudo) di un'opera in terra rinforzata possa essere svolta dal Geologo.

Per quanto attiene "il calcolo della resistenza e della deformazione di progetto del rinforzo" il Professionista si potrà basare sui coefficienti parziali riportati negli specifici certificati del Produttore del rinforzo stesso (ai quali dovrà esser fatto esplicito riferimento nei documenti progettuali).



Da tali considerazioni rimangono escluse le c.d. "terre armate", a giudizio del C.N.G. ricadenti nella "disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", regolate dalla L. 1086/71 (nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli).

Un tanto si anticipa, con l'obiettivo di produrre al riguardo, nel prossimo futuro, un documento del C.N.G. in merito.

- Si inviano i più cordiali saluti.



IL PRESIDENTE  
Gian Vito Graziano